

l'importo dei pignoramenti, pari a Lit. 6.143.609.605, concernenti il conto corrente infruttifero 20081 (all. 3); infatti tali somme, che sono relative a procedure poste in essere da creditori dell'Agea, costituiscono per la Tesoreria uscite nette dal conto corrente menzionato in quanto erogate ai creditori pignoranti a seguito di procedure esecutive, mentre l'Agenzia non le ha contabilizzate tra le uscite in quanto la effettuazione di mandati a regolazione contabile delle partite avverrà dopo aver accertato che i creditori proponenti dell'azione esecutiva lo siano nei confronti dell'Organismo pagatore - come prevedibile - ovvero della contabilità nazionale.

La residua differenza di Lit. 65.230.540 trova giustificazione in corrispondenti operazioni di pagamenti, riguardanti l'attività dell'Istituto tesoriere I.C.B.P.I., concretizzatesi in movimenti di conto corrente che hanno avuto ripercussioni nella determinazione del saldo contabile di fine anno e sono stati regolati solo all'inizio del 2002.

Il conto patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in due versioni.

La prima è stata redatta in conformità alla contabilità finanziaria, la seconda, meramente conoscitiva, tiene conto del riaccertamento dei residui passivi pagati sulla competenza dell'esercizio 2002.

In ambedue le versioni il valore dell'alcool immagazzinato è stato calcolato ai prezzi di mercato e non al prezzo di acquisto come avvenuto nel precedente esercizio, con conseguente svalutazione pari a £. 232.175.142.744.

Il conto patrimoniale effettivamente deliberato in conformità alla contabilità finanziaria espone un patrimonio netto al 31 dicembre 2001 pari a £. 250.293.086.903 a fronte di una consistenza iniziale di £.613.158.432.606, con una variazione negativa di £. 362.865.345.703, costituente il disavanzo economico della gestione.

Nella versione conoscitiva il conto patrimoniale espone un patrimonio netto al 31 dicembre 2001 pari a £. 118.870.167.744, in quanti sono stati inseriti ulteriori residui passivi per £. 131.422.919.159.

La variazione negativa del patrimonio viene esposta in £. 494.288.264.862, costituente il disavanzo economico della gestione.

Scritture contabili

Il collegio dei revisori dei conti nella seduta del 21 gennaio 2002 al fine di accertare la veridicità e correttezza dell'ammontare presunto del fondo di cassa al 31 dicembre 2001, iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2002 ha acquisito le comunicazioni inviate dalla tesoreria centrale dello Stato (l'A.G.E.A. è obbligato ad avvalersi del sistema della Tesoreria Unica) e dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane, incaricato del servizio di cassa dell'Agenzia.

In tale occasione l'organo di controllo, dopo aver presa visione delle scritture contabili tenute dai competenti uffici dell'agenzia,⁸ ha osservato

⁸ Il servizio di pagamento ai beneficiari degli aiuti disposti dall'A.G.E.A. è attualmente svolto dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, cui venne affidato dall'AIMA con convenzione stipulata in data 25 agosto 1997, quale capofila del R.T.I. costituito con atto notaio Tedone n.492 del 27 maggio 1997.

A detto istituto è stato prorogato l'affidamento dei servizi di gestione di cassa e di tesoreria sino al 16 ottobre 2002.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. del 10 luglio 2001 relativa all'indizione di una gara per detti servizi è stata annullata dal Commissario straordinario con provvedimenti del 26 gennaio 2002 in esito dell'indizione di una nuova gara a diversi contenuti. Il servizio di Tesoreria è invece svolto dalla Tesoreria centrale dello Stato, presso la quale risulta acceso il conto corrente di contabilità speciale n.1300 - intestato all'A.G.E.A. - Aiuti ed ammassi comunitari, nonché i seguenti conti correnti infruttiferi:

- n. 20732 - intestato all'A.G.E.A. - Prelievo supplementare latte;

- n.20080 - , intestato all'AIMA - Gestione finanziaria fondi U.E., in corso di estinzione perché sostituito dal c/c n.1300.

Per ciascuno di detti conti, la Tesoreria centrale invia un riepilogo giornaliero dei movimenti ed un riepilogo mensile.

Il primo di tali conti correnti è deputato ad accogliere in entrata i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali nonché i versamenti da chiunque effettuati a favore dell'A.G.E.A.; in uscita, invece, annota i prelevamenti disposti per accreditamenti sui conti correnti bancari accessi presso l'Istituto bancario investito del servizio di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali.

Analogamente operano gli altri due c/c di contabilità speciale con riferimento all'oggetto indicato nella loro intestazione. In particolare il c/c n.20080 è deputato ad accogliere i movimenti residui delle partite ancora intestate all'AIMA.

Presso l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, l'A.G.E.A. ha accessi numerosi conti correnti, ciascuno dei quali, oltre alla generica denominazione "conto versamenti AGEA", riporta una denominazione più specifica riferita all'aiuto e alla campagna cui si riferisce.

Detti conti correnti bancari sono deputati ad accogliere le somme che l'AGEA dispone siano versate dalla Tesoreria Centrale e i prelevamenti che l'Istituto bancario effettua per il pagamento degli aiuti ai beneficiari.

che la documentazione risulta priva di requisiti formali, appare di non facile interpretazione e in grado di fornire risultati differenziali attendibili e confrontabili il più delle volte solo a seguito di ulteriori, lunghe e laboriose operazioni contabili. In conseguenza, il Collegio ha segnalato l'esigenza che l'Agenzia si doti di un sistema di rilevazione contabile, anche non informatizzato, in linea con le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità e in grado di garantire il superamento dei limiti di quello attualmente in esercizio ed in grado di elaborare un documento che ponga in evidenza i dati di concordanza tra i vari elaborati contabili agli atti dell'Ente.

Nella seduta del 5 luglio 2002 il Collegio dei Revisori dei conti ⁹ ha formulato le seguenti osservazioni sulle scritture contabili, osservazioni condivise dalla Corte dei conti:

per la corretta gestione del bilancio di previsione annuale, ferme restando le disposizioni del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, è necessario:

1. individuare uno o più uffici cui attribuire la vigilanza e la responsabilità della gestione delle entrate. A detti uffici dovrebbe essere affidata anche l'adozione degli atti di accertamento e l'emissione o la richiesta (alla Ragioneria) di emissione degli ordini di riscossioni (reversali);
2. rispettare scrupolosamente la ripartizione dei capitoli di spesa tra le diverse unità operative (U.O.), in modo che ciascuna U.O., titolare della gestione di risorse finanziarie, sia responsabile della adozione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa e della richiesta (alla ragioneria) di emissione del relativo ordine di pagamento (mandato);

Altri conti correnti accessori a quelli di cui innanzi e contraddistinti dalla denominazione "Conto B - importi restituiti", accessori presso lo stesso Istituto bancario, vengono utilizzati per le annotazioni relative ai pagamenti non andati a buon fine (in entrata) e per il prelevamento dei fondi per la remissione degli stessi pagamenti (in uscita). L'Istituto centrale delle banche popolari italiane è tenuto a trasmettere mensilmente l'estratto dei movimenti di accredito e addebito del mese precedente di ciascun conto e annualmente gli estratti conto al 31 dicembre, regolati per capitale ed interessi e con le spese di gestione. Dei movimenti dei conti correnti, ma con riferimento a ciascun capitolo di bilancio comunitario - FEOGA - Sez. Garanzia, l'A.G.E.A. tiene conto, effettuando apposite annotazioni nelle proprie scritture informatiche.

⁹ In sede di esame del consuntivo 2001.

3. migliorare la tenuta presso l'ufficio di ragioneria dei registri contabili previsti dall'art. 98 del vigente regolamento di contabilità (da tenere possibilmente con scritture informatizzate) e cioè:
 - del partitario degli accertamenti, nel quale, per ciascun capitolo di entrata, devono essere annotati lo stanziamento iniziale, le variazioni successive, le somme accertate, le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
 - del partitario degli impegni, nel quale, per ciascun capitolo di spesa, devono essere annotati lo stanziamento iniziale, le variazioni successive, le somme impegnate, le somme pagate e quelle rimaste da pagare;
 - del partitario dei residui, nel quale, per ciascun capitolo di entrata o di spesa, devono essere annotati, per l'esercizio di provenienza, la consistenza di inizio esercizio, l'ammontare delle riscossioni o quello dei pagamenti, l'ammontare delle somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 - del registro cronologico dei mandati emessi;
4. definire, in aggiunta a quello già in esercizio per i mandati, il modello di reversale;
5. istituire il registro cronologico delle reversali;
6. affidare il servizio di tesoreria ad un istituto di credito che sia in grado di svolgerlo secondo le esigenze dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni sulla Tesoreria unica (tabella B) di cui alla legge n. 720 del 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

Presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria deve essere aperto un conto corrente di corrispondenza (oggi presso l'ICBPI è aperto il c/c n. 1.300.000), dal quale devono transitare tutte le entrate (riscossioni) e tutte le uscite (pagamenti) di competenza dell'Agenzia, ma sul quale non possono essere mantenute depositate disponibilità per un importo superiore al 3% delle entrate previste nel bilancio di competenza annuale.

Parallelamente, presso la Tesoreria dello Stato deve essere mantenuto aperto un conto corrente di contabilità speciale infruttifero (oggi è intestato all' AGEA il c/c n. 20082) nel quale, ai sensi della citata legge n. 720/84, l'azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria dell'Agenzia deve versare le somme in eccesso alla su indicata

disponibilità eventualmente giacenti sul conto corrente intestato all' AGEA e nel quale, sempre ai sensi della legge n. 720/84, devono affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato nonché eventuali somme versate da altri organismi pubblici o privati cittadini. L'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria dell'Agenzia prenderà in carico le somme affluite direttamente nel conto corrente di contabilità speciale attivato presso la Tesoreria dello Stato, quietanzando l'ordine di riscossione (reversale) che l'Ente emetterà appena avuta notizia del versamento.

L'Istituto tesoriere eseguirà i pagamenti disposti dall'AGEA solo a seguito di emissione dell'ordine di pagamento (mandato), utilizzando le disponibilità giacenti sul conto corrente aperto presso di esso e avvalendosi, in caso di insufficienza, di quelle esistenti sul conto corrente di contabilità speciale, dal quale attingerà per le necessarie risorse.

E' assolutamente necessario che con la Tesoreria dello Stato esegua operazioni di conto corrente per conto dell'Agenzia esclusivamente l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria e che ciascuna riscossione e ciascun pagamento sia documentato con l'emissione, rispettivamente, della reversale di incasso e del mandato di pagamento.

7. intervenire presso il responsabile dello sviluppo delle procedure informatiche perché sia prevista la numerazione progressiva per esercizio finanziario, ancorché distinta, delle reversali e dei mandati emessi, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'esercizio di riferimento dell'entrata o della spesa (competenza o residuo).

E' inoltre, indispensabile rendere operativo un sistema di controlli coerente con i principi fissati del D.lgs. n. 286/99 e porre allo studio l'introduzione di una contabilità che preveda la ripartizione delle entrate e delle spese per unità previsionali di base e centri di responsabilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente regolamento di contabilità.

4. — ATTIVITA' GESTIONALI

Problemi generali

Nelle relazioni sull'AIMA la Corte dei conti ha ripetutamente trattato taluni aspetti riguardanti le modalità di conduzione dei servizi di accertamento e di verifica "in loco", necessari per la individuazione degli aventi diritto all'aiuto comunitario o nazionale, affidati — inizialmente mediante procedure concorsuali e successivamente mediante trattativa privata — a società di capitali, singole o consorziate, a società specializzate nei controlli, alle Regioni, al Corpo forestale dello Stato ed alle Organizzazioni professionali. Alcuni soggetti adibiti al controllo sono stati scelti dalla stessa Comunità (es. Agecontrol) o dal Ministero vigilante (es. Associazioni di categoria nel settore ortofrutticolo).

Il ricorso a taluni dei soggetti indicati si è reso necessario in seguito alla riforma della politica agricola comunitaria (PAC), risalente agli anni 1992/1993, che ha modificato, rispetto a quelli seguiti nel periodo precedente, i criteri di intervento a favore degli operatori agricoli della Comunità: non più aiuti a garanzia del prezzo del prodotto conferito all'intervento (ammasso) bensì a sostegno del reddito di ciascun produttore agricolo.

L'alta professionalità acquisita nel tempo da alcuni soggetti, specialmente nell'uso di tecnologie avanzate, connesse all'applicazione del G.I.S. (Geographic Information System), indispensabili per la gestione degli aiuti comunitari erogati ad oltre 2,5 milioni di agricoltori e la mancanza di analoghe risorse da parte dell'AIMA hanno impedito agli organi di governo dell'Azienda di predisporre un valido sistema alternativo che consentisse, da un lato, il ricambio dei soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla concorrenza e, dall'altro, un miglioramento dei servizi stessi a costi concorrenziali.

Tutto ciò ha comportato l'acquisizione da parte di taluni soggetti di una posizione predominante nei confronti dell'AIMA.

Le procedure per la individuazione degli aventi diritto agli aiuti disposti dalla UE a favore degli operatori del settore agricolo sono diverse fra loro in relazione all'oggetto (quantità - qualità del prodotto, modalità di produzione, tipologia del fondo agricolo, specie di animali, ecc.) preso in considerazione dai regolamenti comunitari, la cui vigenza spesso si protrae per alcuni anni.

Nell'ambito di tale stabilità temporale, la preventiva pianificazione, per ciascuna tipologia di intervento, delle operazioni ritenute necessarie per arrivare, nei tempi fissati dai regolamenti e dalle direttive comunitarie, alla individuazione dell'avente diritto all'aiuto ed alla quantificazione dello stesso, rappresenta, ad avviso di questa Corte, l'indispensabile strumento per verificare, mediante un efficiente sistema di controllo di gestione automatizzato, il costante andamento dei lavori necessari per conseguire nei termini stabiliti il citato obiettivo, senza incorrere nelle sanzioni comunitarie per ritardato pagamento o per errori od omissioni compiute negli accertamenti o nelle verifiche "in loco".

I problemi che si pongono in ordine alla erogazione dei contributi, in special modo Comunitari, attengono da un lato alla celerità dell'erogazione, dall'altro alla efficienza dei controlli.

In relazione alle delineate esigenze l'art. 4 del D.L.vo n.188/2000 ha previsto la stipula di convenzioni tra gli organismi pagatori e "centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Questi possono essere incaricati di effettuare, in conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN.
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

I centri di cui sopra sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui trattasi.

Pertanto, nelle more dell'attuazione del processo di istituzione dei CAA, l'A.G.E.A. ha ritenuto di rinnovare per la campagna 2001, come già fatto dall'AIMA per la campagna 1999 - 2000, con le organizzazioni professionali convenzioni relative alle domande di aiuti PAC seminativi e zootecnica.

Inoltre per eventuali nuove convenzioni per l'anno successivo l'A.G.E.A. ha ritenuto di dover limitare la stipula delle convenzioni alle organizzazioni più rappresentative, individuate attraverso il numero di domande veicolate ed ammesse al pagamento (almeno 5000).

Attività Istituzionale

Come è stato più volte detto l'A.G.E.A. è subentrata all'AIMA in liquidazione nei rapporti attivi e passivi alla data del 16 ottobre.

In vista di detta successione il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 ottobre 2000, deliberò che il passaggio di consegna avvenisse secondo le seguenti modalità:

- i dirigenti dell'A.G.E.A. dovevano ricevere le consegne dal Commissario liquidatore dell'AIMA, o da persone da lui designate quali soggetti abilitati a rappresentare l'AIMA nei confronti dell'esterno in base all'organigramma dell'AIMA, ovvero dai consegnatari di beni mobili, immobili o valori;
- le consegne dovevano essere eseguite nella giornata del 16 ottobre 2000; ad esplicita formale richiesta dei responsabili dell'AIMA come sopra individuati, le consegne potevano essere

completate nei giorni immediatamente successivi strettamente necessari;

- i responsabili dell'AIMA dovevano espletare le sole attività relative al passaggio delle consegne, astenendosi da qualsivoglia attività di gestione, considerato che, alla data del 15 ottobre 2000, l'AIMA cessava di esistere, cessando conseguentemente ogni incarico;
- per il subentro nella gestione nazionale e comunitaria, i dirigenti dell'AGEA dovevano acquisire, in relazione alle competenze loro affidate:
 - conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1999 nonché preconsuntivo dell'esercizio finanziario 2000 riferito alla data del 15 ottobre di detto anno; entrambi gli elaborati dovevano essere corredati dalle rispettive relazioni del Collegio dei Revisori dell'AIMA;
 - rappresentazione della integrale gestione dei crediti e dei debiti (residui attivi e passivi) per i quali andavano evidenziati i distinti esercizi di formazione e di variazione e specificatamente indicati lo stato di esigibilità delle somme ancora rimaste da riscuotere e le azioni amministrative e giudiziarie promosse per il loro recupero oltre che per gli effetti interrottivi della prescrizione; siffatta rappresentazione doveva essere effettuata distintamente sia per la contabilità comunitaria sia per quella nazionale;
 - situazione integrale degli impegni di spesa assunti nell'anno in corso, unitamente alla pertinente documentazione di supporto, e di quelli provenienti dagli anni precedenti;
 - stato integrale della situazione fiscale riguardante l'AIMA, unitamente all'eventuale relativo contenzioso con esplicita analitica motivazione e documentazione;
 - situazione integrale dell'inventario immobiliare eventualmente di proprietà dell'AIMA nonché dell'inventario di tutti i beni mobili, attrezzature varie, universalità di beni mobili, automezzi ecc.; di

tutti i beni predetti, distinti per categoria, come prescritto, doveva essere pure evidenziata la relativa complessiva consistenza in termini quantitativi e finanziari e la pertinente assegnazione a ciascuna unità organizzativa dell'AIMA;

- integrale situazione al 15.10.2000 della effettiva consistenza dei prodotti agricoli in ammasso pubblico comunitario e nazionale;
- completa elencazione di tutti i contratti comportanti obbligazioni attive e passive stipulati dall'AIMA con la correlativa indicazione delle controparti, delle date di inizio e termine di efficacia dei contratti medesimi, del loro valore iniziale e di quello residuo oltre che dell'eventuale pertinente contenzioso amministrativo o giudiziario;
- situazione contabile e di cassa nonché di tutti i valori di proprietà dell'AIMA o da questa detenuti per conto terzi;
- elenco analitico delle entrate riscosse ed accertate per aiuti nazionali e per funzionamento;
- elenco completo delle polizze ed altri titoli di garanzia in deposito o custodia dell'AIMA;
- elenco completo delle spese distintamente effettuate in conto competenza ed in conto residui per aiuti nazionali e funzionamento;
- situazione dettagliata delle spese riferite alla gestione comunitaria;
- situazione dettagliata delle entrate riferite alla gestione comunitaria;
- estratti conto bancari riferiti ai c/c accesi presso l'Istituto cassiere per la gestione comunitaria.¹⁰

¹⁰ - le operazioni di passaggio di consegne dovevano risultare da apposito verbale, nel quale in particolare si dovevano evidenziare:

- i soggetti verbalizzanti;
- la data ed il luogo di svolgimento delle operazioni;
- la descrizione della documentazione che si consegna;

Dette modalità non sono state in concreto rispettate con conseguenti effetti negativi sull'accertamento dell'attività gestionale e del contenzioso in essere al 16 ottobre 2000 nonché sulle connesse attribuzioni funzionali.

Come è stato messo in evidenza anche nell'ultima relazione della Corte dei conti sull'AIMA in liquidazione, l'Azienda di Stato era tenuta a svolgere attività di accertamento, di controllo e di verifica a campione presso le singole aziende e ad esaminare tutte le domande di aiuto, ponendole a confronto con i dati in suo possesso, al fine di individuare gli aventi diritto all'aiuto stesso, di determinare l'importo di quest'ultimo e di disporne poi il pagamento.

Per le diverse campagne di produzione, nell'arco di un anno, le domande di aiuto, per ognuna delle quali l'AIMA era obbligata a compiere le attività istruttorie e di gestione di cui sopra, ammontavano a circa 3 milioni.

Oltre alle domande di aiuto, pervenivano all'AIMA, annualmente, un elevato numero di denunce di variazione nella consistenza e nella titolarità delle aziende, nonché le dichiarazioni di conferma e di mutamento di particolari coltivazioni. Complessivamente, considerando anche i ricorsi, l'AIMA doveva evadere annualmente oltre 3 milioni di pratiche.

L'AIMA ha inoltre provveduto allo stoccaggio di prodotti agro-alimentari (frumento, olio, caseari, carni, alcool), sia per quelli appartenenti alla Comunità sia per quelli acquistati in seguito ad interventi nazionali.

L'impossibilità, evidenziatasi fin dagli anni Ottanta, per l'Azienda di far fronte ai numerosi compiti derivanti dalla concreta applicazione delle norme comunitarie e nazionali ha reso necessario il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

A seconda della tipologia degli aiuti e della specificità dei compiti da svolgere, i soggetti privati che hanno operato per conto dell'AIMA in via permanente sono state le Associazioni di categoria, le Unioni delle

-
- la provenienza della documentazione;
 - eventuali riserve od eccezioni espresse da ciascuna parte.

Associazioni, le Organizzazioni Professionali, le cooperative dei produttori, nonché i consorzi di società di capitali o singole società specializzate nel campo dell'informatica ed in quello dei controlli in agricoltura.

Lo strumento giuridico utilizzato dall'AIMA per disciplinare i rapporti con i suindicati soggetti privati è stato l'accordo di massima, denominato convenzione-quadro o di programma, valido di norma per alcuni anni, seguito da particolari contratti, denominati atti esecutivi, destinati all'esecuzione di specifiche attività rientranti nella convenzione-quadro. Tali contratti indicavano le prestazioni che l'assuntore del servizio era tenuto ad eseguire e l'entità dei corrispettivi posti a carico dell'AIMA. Di norma la durata di questi accordi, legati a singole campagne di produzione, era limitata a periodi inferiori ad un anno.

I singoli servizi affidati a soggetti esterni dell'AIMA, sono indicati espressamente nella suddetta relazione. Ad essi è succeduta o si è dovuta collegare l'AGEA. Non è opportuno ripetere in questa sede l'indicazione delle singole fattispecie.

Si deve, però, ricordare per quanto riguarda il settore dell'olivicoltura che ai fini della erogazione degli aiuti finanziari a favore dei produttori dell'olio di oliva ed in particolare per l'istruttoria delle denunce di coltivazione e delle domande di aiuto presentate dai produttori associati, nonché per la determinazione e la corresponsione dei relativi importi, l'AIMA, in conformità a quanto stabilito in merito dai regolamenti comunitari, si è avvalsa, mediante apposite convenzioni, dell'opera delle Unioni di Associazioni di categoria e di singole Associazioni non aderenti ad alcuna Unione.

L'AIMA ha affidato alle Unioni di Associazioni ed alle Associazioni stesse, a titolo di comodato, gli impianti informatici, muniti dei software contenenti, fra l'altro, gli archivi computerizzati degli olivicoltori, dei frantoi, delle Unioni e delle Associazioni di categoria, nonché delle rese indicative riferite a ciascuna campagna ed a distinte zone di produzione.

Le Unioni, utilizzando le strutture delle Associazioni aderenti, hanno fornito, fra l'altro, al Sistema Informativo Integrato con il C.E.D. dell'AIMA i

dati informatizzati delle denunce e delle domande di aiuto presentate dai propri associati.

L'AIMA, sulla base dei dati e dei documenti ricevuti dalle Unioni e dalle Associazioni non aderenti all'Unione, ha emesso a favore delle medesime ordinativi diretti tratti sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, imputando la relativa spesa al conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale, intestato all'AIMA stessa.

In occasione di un accesso compiuto nel mese di settembre 2001 da funzionari della Commissione dell'UE fu sottolineata la necessità di un tempestivo aggiornamento del GIS oleicolo, con particolare riferimento al rinnovo delle denunce, alla determinazione del numero delle piante ed alla loro allocazione sul territorio, secondo le previsioni del Regolamento CE n.2366/98.

A tale scopo, attraverso le Unioni dei produttori oleicoli sono state inviate a circa 800.000 produttori oleicoli altrettante schede aziendali contenenti la consistenza aziendale prelevata dal GIS oleicolo, essendo risultate discordanze rispetto alle denunce rese dai produttori stessi.

La situazione di disallineamento tra denunce aziendali e risultanze delle banche dati (Schedario alfanumerico e GIS), riguarda oltre il 50% delle aziende in essere.

Detta situazione, secondo le Unioni dei produttori, deve essere addebitata a pregresse carenze gestionali nello svolgimento delle varie attività di costituzione e di aggiornamento delle stesse banche dati da parte dei soggetti interessati alle operazioni.

Tale situazione, sempre a giudizio dei rappresentanti delle Unioni oleicole, è ancora più ingiustificata ove si tenga conto che le predette attività hanno assorbito ingenti risorse finanziarie, in larga parte assegnate dalla Comunità.

Con delibera assunta nella seduta del 18 ottobre 2001 il Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. ha ritenuto di dover constatare in modo esaustivo la situazione delle banche dati in questione, che sono indispensabili soprattutto per il prosieguo delle attività dell'A.G.E.A. nella materia degli aiuti al settore oleicolo.

A tal fine ha ritenuto opportuno istituire una Commissione d'inchiesta con il compito di approfondire la fondatezza delle critiche formulate e di valutare l'adeguatezza delle attività svolte dai vari soggetti interessati alle complesse operazioni, nonché di accertare eventuali responsabilità.

L' albo dei depositari

Per superare i problemi posti dalle assuntorie, più volte fatti oggetto di osservazioni da parte della Corte dei conti in sede di referto sull'AIMA, l'art. 47 del Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'A.G.E.A. ha previsto l'istituzione dell'albo dei depositari dell'A.G.E.A., ai fini dell'attuazione dei compiti di gestione degli interventi di ammasso pubblico comunitario e nazionale di prodotti agricoli, in luogo degli "assuntori" che avevano anche compiti di rappresentanza dell'Agenzia e rapporti diretti con i conferenti e gli acquirenti.

In tale albo sono iscritti tutti i soggetti che ne facciano domanda e che mettano a disposizione strutture di deposito tecnicamente idonee, in relazione al tipo di prodotto per il quale si richiede l'iscrizione ed alle caratteristiche previste dal regolamento, e una struttura amministrativa adeguata ai compiti di tenuta della contabilità di magazzino e rendicontazione delle attività materiali affidate.

La messa a disposizione delle strutture non vincola comunque l'A.G.E.A. all'affidamento dell'incarico ma costituisce solo un prerequisito essenziale per l'eventuale utilizzo.

I prodotti attualmente oggetto di ammasso pubblico sono: alcole nazionale e comunitario, carne bovina, olio d'oliva e burro.

Per la tenuta e lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'albo, è istituito un apposito ufficio nell'ambito dell'Area amministrativa dell'Agenzia.

Per l'attuazione della citata disposizione l'A.G.E.A. ha predisposto un apposito regolamento ed un disciplinare dei rapporti convenzionali approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 30 luglio 2001.

La logica organizzativa seguita nella predisposizione del regolamento e del disciplinare è tutta improntata, oltre che ad una profonda ed innovativa ridefinizione dei compiti ed obblighi del depositario — soggetto che mette a disposizione dell'A.G.E.A. solo le proprie strutture di deposito e le attrezzature tecniche necessarie alle operazioni di entrata, conservazione ed uscita del prodotto stoccato —, alla diretta gestione fisica e contabile delle movimentazioni del prodotto nelle fasi di conferimento, di permanenza in stoccaggio e di successiva vendita sul mercato.

Ogni operazione di entrata, di prelevamento campioni, di movimentazione all'interno del magazzino e di uscita è posta sotto il controllo di personale dell'A.G.E.A. o suoi delegati che provvedono all'apposizione e rimozione dei sigilli alle strutture per le quali tale sicurezza è applicabile (silos, botti, cisterne, magazzini piani dedicati, ecc.).

Di ogni operazione viene redatto apposito verbale sottoscritto, a seconda di tutte le fasi, dall'A.G.E.A. e, a seconda delle operazioni, dal depositario, dal conferente o dall'acquirente.

In tal modo l'A.G.E.A. non dipende più, dalle comunicazioni e dalla contabilità di magazzino degli attuali "assuntori" ma gestisce direttamente e tiene una propria contabilità di magazzino, utilizzando anche le procedure informatiche a tale scopo da tempo realizzate, che farà fede anche rispetto agli altri soggetti coinvolti e soprattutto nei confronti del depositario che non potrà contestare verbali di accertamento quali-quantitativo sottoscritti in contraddittorio.

Ogni depositario potrà ricevere il prodotto nell'ambito del proprio bacino di utenza individuato nella Regione ove ha sede il deposito e nelle Regioni limitrofe.

Un aspetto di particolare rilievo è costituito dalla determinazione dei compensi da corrispondere al depositario per lo svolgimento delle operazioni materiali connesse all'entrata, alla conservazione ed all'uscita del prodotto in ammasso pubblico, fissati nel disciplinare predisposto dall'A.G.E.A. nei compensi riconosciuti dalla Commissione europea.

Peraltro nelle more della istituzione dell'albo, il Consiglio di Amministrazione dell'A.G.E.A. con delibere assunte nelle sedute del 18

dicembre 2000 e del 26 giugno 2001 ha prorogato l'efficacia dei contratti di assuntoria in essere.

Ha inoltre deciso, con la prima delle due delibere l'affidamento all'Associazione italiana Allevatori (A.I.A.) del servizio di deposito specializzato in relazione all'ammasso pubblico di carne bovina di cui al regolamento CE n. 2734/2000 ed all'istituto Nazionale per le Conserve Alimentari (INCA), ente pubblico non economico, il controllo alle operazioni connesse all'ammasso stesso. Con la seconda delle suddette delibere l'affidamento è stato confermato ed ampliato in relazione alla emanazione del Regolamento CE n. 690/2001, il quale ha istituito un nuovo regime di acquisto per le carni sottoposte al test della BSE che consente agli Stati Membri, in alternativa alla loro distruzione, di immagazzinare le carni stesse, demandando la scelta ai singoli Stati, e della decisione della Commissione Europea n. 2000/764/CE del 29 novembre 2000, in virtù della quale gli Stati Membri provvedono affinché, al più tardi del 1° luglio 2001, tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi destinati alla macellazione normale a fini di consumo umano siano sottoposto ai test BSE.

Va poi sottolineata la particolare forma di accelerazione dei pagamenti prevista dall'art. 1 del D.L. n. 381/2001 convertito nella legge n. 441/2001. In forza di detta norma gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e fatto salvi i controlli obbligatori previsto dalla normativa comunitaria, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola nel rispetto di procedure e garanzie integrative stabilite con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Interventi dell'A.G.E.A. per il 2001 in termini finanziari

Va ricordato che gli interventi dell'A.G.E.A. nel settore agricolo rappresentano un fattore di fondamentale importanza di crescita economico-sociale non solo in agricoltura ma anche in connessi comparti industriali e commerciali ad esso collegati.